



Unione Europea

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
1° CIRCOLO "G. OBERDAN"

Viale Roma, 26 - 70031 ANDRIA

Tel 0883/246219 - Fax 0883/292298

email: [BAEE04900P@istruzione.it](mailto:BAEE04900P@istruzione.it)

Sito web: [www.oberdanprimocircoloandria.edu.it](http://www.oberdanprimocircoloandria.edu.it)

Cod. Ist.: BAEE04900P - C. F.: 81003770724



I° C. D. "G. Oberdan" - Andria  
Prot. 0009431 del 29/12/2023  
IV (Uscita)

29/12/2023

ALBO PRETORIO BANDI E GARA  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE BANDI DI GARA E CONTRATTI

**Oggetto:** DETERMINA di AFFIDAMENTO DIRETTO, relativo alla fornitura di cancelleria per la didattica, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"). CIG: Z883E02BB6

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;

**Vista** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;

**Visto** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;

**Visto** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;

**Visto** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;

**Tenuto conto** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

**Vista** la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

**Visto** il D.Lgs n. 36 del 31/03/2023, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**Visto** in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. b), del Dlgs 36/2023, ai sensi del quale «*salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle*

*prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;»;*

**Visto** in particolare l'art. 17, commi 1 e 2, del Dlgs 36/2023, in tema di "Fasi delle procedure di affidamento", i quali prevedono rispettivamente che «*comma 1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Comma 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*»;

**Visti** i principi generali individuati e normati dal Titolo I "Principi generali" del Dlgs 36/2023, di cui agli artt. dal n. 1 al n. 12;

**Visti** in particolare gli artt. 1, 2 e 3 che individuano nei principi "del risultato", "della fiducia" e "dell'accesso al mercato", la chiave interpretativa di tutto il codice degli appalti (art. 4 comma 1 Dlgs 36/2023), andando così a integrare e a garantire appieno il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dall'art. 30 del vecchio Codice dei contratti (Dlgs 50/2016);

**Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

**Visto** il Regolamento d'istituto sulle attività negoziali per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione d'opera, approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 52/2023 del 11/09/2023;

**Visto** il Programma Annuale per l'e.f. 2023 approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 02/2023 del 19/01/2023;

**Visto** l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «*Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro*»;

**Visto** l'art. 15 del Dlgs 36/2023, il quale prevede che «*comma 1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Comma 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento*»;

**Visto** in particolare l'art. 15 comma 3 del Dlgs 36/2023 il quale prevede che *«Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto»;*

**Ritenuto** che la Prof.ssa Palma Pellegrini, Dirigente scolastico di questa Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per la procedura in oggetto;

**Visto** l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

**Tenuto conto** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

**Visto** l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

**Visto** l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale *«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;*

**Considerato** che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi e/o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

**Visto** l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

**Visto** l'art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale *«Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;*

**Dato atto** della non esistenza di Convenzioni, Accordi Quadro e Sistemi dinamici su Consip attive alla data del presente provvedimento, in merito a tale merceologia, così come documentato dalla stampa delle convenzioni attive agli atti di questa scuola prot. n. 9418 del 28/12/2023;

**Vista** l'esigenza di acquistare materiale di cancelleria per la didattica (penne, colori, cartelloni, matite, ecc.) al fine di poter svolgere l'attività curriculare;

**Considerato** che trattandosi di forniture/servizi il cui importo complessivo risulta inferiore ad €. 140.000,00, risulta classificabile tra i cc.dd. contratti "Sotto soglia" disciplinati dall'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023;

**Considerato** che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla fornitura di materiale di cancelleria vario per la didattica;

**Considerato** di avere adottato quale criterio di scelta quello del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Dlgs 36/2023, *«Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1»*. Ritenuto infatti l'oggetto della presente fornitura fatto di beni e/o servizi ai quali nulla hanno da aggiungere i fornitori in termini di maggior convenienza se non il minor prezzo, essendo gli stessi caratterizzati da elementi standard sul mercato. Per caratteristica standardizzata si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n.2 che al paragrafo 1 appunto parlano di beni e servizi che con riferimento all'attività produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante;

**Acquisiti** dei preventivi al fine di effettuare una comparazione di prezzi;

**Ritenuto** di affidare la fornitura in parola alla ditta NUOVA DIDATTICA con sede ad Andria (BT) per aver proposto prezzi congrui e corrispondenti alle esigenze della scuola;

**Tenuto conto** che, essendo affidamenti di importo pari o inferiore a 40.000,00, l'operatore economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 comma 1 del Dlgs 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, è tenuto ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante comunque verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

- Pertanto la stazione appaltante, prima della stipula del contratto, è tenuta:
  - ad acquisire l'autodichiarazione dell'operatore economico, ed effettuare le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
  - inserire nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

**Considerato** che, nella fattispecie, ai fini del rispetto del principio di rotazione, essendo la fornitura inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), trova applicazione l'art. 49 comma 6 del D.lgs 36/2023, il quale dispone *«È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro»*;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Dlgs 36/2023 *«Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente»*;

**Ritenuto** per quanto appena esposto, di non dover richiedere alcuna garanzia provvisoria, ex art. 53 Dlgs 36/2023;

**Ritenuto** che, in applicazione dell'art. 53 comma 4 *«In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte»* ricorrendo le condizioni per analogia il parere MIMS n. 1075 del 22 ottobre 2021 e delibera ANAC n. 140 del 27/02/2019, di valutare l'esonero della ditta affidataria dalla presentazione della "garanzia definitiva" in quanto: a) trattasi di affidamento

diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023; b) trattasi di fornitura di importo inferiore ad euro 40.000; c) con la motivazione dovuta al fatto che trattasi di una prestazione che si risolve una tantum nella semplice fornitura dei ben ordinati e no in prestazioni di durata nel tempo;

**Considerato** che per espressa previsione dell'art. 18 comma 3 del Dlgs 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto poiché rientrante nell'ipotesi contemplata dall'art. 18 comma 3 lett. d) del Dlgs 36/2023 «*contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2*»;

**Visto** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto ha acquisito il seguente Codice identificativo della gara (CIG): Z883E02BB6;

**Tenuto conto** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») ed al D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

**Visto** che l'art. 1, co. 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) modificando l'art. 1 co. 450 della legge 296/2006, stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenziali e assistenziali sociali pubblici e le agenzie fiscali di cui al d.lgs 30/07/1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazioni (innalza il limite da 1.000 a 5.000 euro);

**Ritenuto** pertanto, in considerazione di quanto appena detto, di ricorrere a procedure di espletamento della gara in forma cartacea;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa che si intendono integralmente richiamati e quindi nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 1, 2 e 3 del del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), "Principi generali";

- 1) stante le premesse, che sono parte integrante del presente provvedimento di procedere con **l'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 c.d. "Codice appalti"), **della fornitura di materiale di cancelleria per la didattica**, come da preventivo acquisito al prot. n. 7660 del 30/10/2023 alla ditta NUOVA DIDATTICA con sede ad Andria (BT) 76123, P.IVA 059977140721;
- 2) di autorizzare, per la fornitura di cui sopra, la spesa di **€. 3.000,00 (TRE MILA/00)** IVA, se dovuta, esclusa;
- 3) ricorrendo i presupposti di cui alle premesse, di esonerare la ditta affidataria dalla presentazione della "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Dlgs 36/2023;
- 4) acquisita e quindi verificata la necessaria copertura finanziaria, di imputare la spesa sulla scheda finanziaria A03/02 "didattica";
- 5) di nominare la Prof.ssa Palma Pellegrini quale Responsabile Unico del progetto (RUP), ai

- sensi dell'art. 15 comma 1 del Dlgs 36/2023;
- 6) di informare la ditta affidataria che si assuma l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
  - 7) che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Palma PELLEGRINI**

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*